

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE WELFARE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3375 del 21/11/2023

OGGETTO: AVVISO PROT. 132282/2023 - EMERGENZA ABITATIVA. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

ESERCIZIO 2023

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 147889 del 15/09/2023 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente della Direzione Welfare;

Premesso:

- •Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025:
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025;
- Che con Delibera di Giunta comunale n. 32 del 7/07/2023 è stata approvata la "Revisione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023/2025 parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie";
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 01/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023-2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n.129 del 10/5/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);
- Che con Delibera di Giunta comunale n.106 del 21 settembre 2023 è stata approvata la Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 parte contabile a seguito della nuova macro struttura organizzativa. Ridefinizione e assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Premesso:

- che la Regione Umbria, con L.R. 18 novembre 2021 n. 15 recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003", apportava modificazioni alla legge regionale n. 23/2003, in materia di edilizia residenziale sociale;
- che, in conseguenza delle modifiche legislative da ultimo citate, la Regione Umbria

- provvedeva, altresì, a modificare il regolamento regionale in vigore, adottandone uno nuovo il 2 dicembre 2022 n. 5 recante "Disposizioni in materia di edilizia residenziale sociale, in attuazione degli artt. 27, 29, 29 bis e 31 della L.R. 23/2003";
- che con nota prot. N. 197369 del 15/12/2022, la Regione Umbria trasmetteva il proprio regolamento ed invitava i comuni dell'Umbria ad avviare le procedure per l'aggiornamento del rispettivo regolamento comunale, necessario al fine dell'emanazione del Bando di E.R.S.;
- che il Comune di Terni, con DCC n. 43 del 29/3/2023, apportava modifiche al regolamento comunale già approvato con DCC n. 122 del 10/12/2018, limitatamente alle modificazioni ed integrazioni apportate all'art. 31 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, e 31 bis, comma 2 della L.R. 23/2003 COMMISSIONE PER LE ASSEGNAZIONI;
- che, in relazione al nuovo testo legislativo "La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1, è composta nel rispetto del criterio di rotazione, da cinque membri effettivi, tra i quali un esperto in materie giuridico-amministrative preferibilmente esterno alle amministrazioni comunali, uno designato dall'ATER regionale e uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari ovvero, in caso di mancanza di unanimità, secondo il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni medesime. La Commissione è composta, altresì, con le medesime modalità di designazione dei membri effettivi, da un membro supplente dell'esperto in materie giuridico amministrative, da un membro supplente designato dall'ATER regionale e da un membro supplente designato dalle organizzazioni sindacali";
- Che il Comune di Terni, in attuazione della predetta normativa, con il medesimo atto deliberativo sopra citato, modificava il proprio regolamento comunale, nello specifico l'art. 5, comma 3, nel modo seguente:

<<La Commissione è composta da 5 (cinque) membri, di seguito indicati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31/bis della L.R. 23/2003, come inserito dall'art. 37 della L.R. 05.10.2012 n.15 e modificato dalla L.R. 15/2021:

- O A) Dirigente della Direzione Welfare, in qualità di Presidente;
- 0 B) Responsabile Unico del Procedimento dell'Ufficio amministrativo della Direzione Welfare;
- O C) Rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari, ovvero, in caso di mancanza di unanimità, secondo il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni medesime;
- O D) Esperto in materia giuridico amministrativa, preferibilmente esterno all'amministrazione comunale;
- 0 E) Membro designato dall'ATER regionale.
- La Commissione è composta, altresì, con le medesime modalità di designazione dei membri effettivi, da un membro supplente dell'esperto in materie giuridico-amministrative, da un membro supplente designato dall'ATER regionale e da un membro supplente designato dalle organizzazioni sindacali>>.
- Che la Direzione Welfare, successivamente alla DCC n. 43 del 29/3/2023, già dal mese di giugno u.s., si attivava per richiedere alle OO.SS. maggiormente rappresentative, all'Ordine degli avvocati di Terni e all'ATER Umbria, la nomina dei propri rappresentanti nella Commissione suddetta;

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2023 (nuova consiliatura) venivano nominati i due Consiglieri comunali che possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione suddetta;
- Che, completata l'individuazione dei componenti, con DGC n. 118 del 5/10/2023, veniva nominata la Commissione di ERS, che risulta così composta:
 - A) Dott.ssa Donatella Accardo Dirigente della Direzione Welfare, in qualità di Presidente;
 - B) Dott.ssa Erminia Bonini Responsabile Unico del Procedimento dell'Ufficio amministrativo della Direzione Welfare;
 - C) Sig. Rossano Iannoni Rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari;
 - D) Avvocato Niccolò Bicchi Esperto in materia giuridico amministrativa, preferibilmente esterno all'amministrazione comunale;
 - E) Dott.ssa Beatrice Arcangeli Membro designato dall'ATER regionale.

Dato atto:

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 16/8/2023 recante "ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI E.R.S. PER EMERGENZA ABITATIVA. ATTO DI INDIRIZZO", l'Amministrazione Comunale ha inteso attivare l'emergenza abitativa di cui all'art. 34 della L. R. 23/2003 ss.mm.ii., in presenza delle condizioni in esso descritte;
 - che l'art. 34 della L.R. 23/2003 dispone quanto segue:
 - 1. I Comuni possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 30.
 - 2. Salvo quanto previsto al <u>comma 2 bis</u>, le assegnazioni di cui al <u>comma 1</u> non possono superare il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun comune, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell' <u>articolo 32, comma 1</u>.
 - 2 bis. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è ammessa la riserva, per le finalità di cui al <u>comma 1</u>, di almeno un alloggio in deroga alla percentuale di cui al <u>comma 2</u>.
 - 3. Le condizioni di emergenza sono individuate dai Comuni. Tra queste devono comunque essere inclusi:
 - a) sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;
 - b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi;
 - c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza:
 - d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria;
 - *e)* sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL:
 - f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione.
 - 4. I comuni, nel caso di condizioni di emergenza abitativa causate da gravi eventi, possono richiedere l'autorizzazione regionale ad assegnare alloggi di ERS pubblica in deroga al limite stabilito al comma 2;

- 5. Nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall' articolo 44, comma 1, lettera c).
- 6. Le assegnazioni di cui al <u>comma 3, lettera f</u>) sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall' <u>articolo 2, comma 3 della legge</u> n. 431/1998;
- 7. Le assegnazioni di cui al <u>comma 3, lettera e)</u> permangono per la durata dello stato di bisogno. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto all'ATER regionale dai Comuni, sono disciplinate nella convenzione all'uopo stipulata tra gli stessi;

Tenuto Conto:

- che nell'atto sopra citato si dava mandato alla sottoscritta Dirigente, di attuare il provvedimento con le seguenti indicazioni:
- ✓ pubblicazione dell'avviso pubblico per giorni 20 (diconsi 20);
- ✓ riserva degli alloggi di E.R.S. nella misura del 20% della disponibilità alloggiativa annuale, previa comunicazione da parte di ATER regionale;
- ✓ durata dell'emergenza abitativa di mesi 6 (diconsi sei) con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 6 per le condizioni sub lettere da a) a d);
- ✓ redazione di un'unica graduatoria tenuto conto delle condizioni di punteggio previste dall'art. 31 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.;
- ✓ effettuazione di sorteggio nell'ipotesi di parità di punteggio tra i richiedenti;
- ✓ disponibilità degli alloggi riservati ma non assegnati provvisoriamente per il Bando generale delle assegnazioni, di prossima pubblicazione;

Dato Atto:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 2309 del 18/08/2023, veniva attivata la procedura per l'emergenza Abitativa ai sensi dell'art. 34 della L.R. 23/2003 "Assegnazioni per emergenza abitativa" così come modificato dai sopra citati atti normativi con l'approvazione e pubblicazione dell'AVVISO PUBBLICO prot. n. 132282/2023;
- Che nell'avviso suddetto era previsto che le domande di partecipazione potessero essere presentate, con le modalità indicate, dal 21/8/2023 al 9/9/2023;

Precisato:

- Che nell'avviso suddetto, costituente lex specialis, veniva stabilito che: "Possono presentare domanda di emergenza abitativa ESCLUSIVAMENTE coloro che si trovano nelle seguenti condizioni (art. 34, comma 3, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.):
 - a) sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;
 - b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi;
 - c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza;
 - d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria;

- e) sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL;
- f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione.

Le condizioni sopra descritte devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono essere adeguatamente documentate potevano partecipare esclusivamente coloro in possesso di una delle condizioni di emergenza abitativa indicate all'art. 34, comma 3, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. nonchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 della medesima legge;" ... "Le domande di emergenza abitativa devono essere presentate, altresì, da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. recante "Requisiti soggettivi per l'assegnazione" ... "I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso, nonché al momento della assegnazione provvisoria e devono permanere in costanza di rapporto. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d ter), nonché quelli di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, lettera c), e 20 bis, comma 1, lettere a) e b),devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.

Qualora i richiedenti non siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 29, le assegnazioni sono

effettuate a titolo provvisorio per la durata dello stato di bisogno e, comunque, per un periodo di tempo

non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 44, comma 1, lett. c) della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii." "E' comunque, fatto obbligo agli assegnatari provvisori degli alloggi di emergenza abitativa di presentare domanda di assegnazione al Bando Generale, pena revoca dell'assegnazione provvisoria";

Atteso:

- Che nel periodo di vigenza dell'avviso sono state presentate al protocollo dell'Ente n. 45 istanze da parte dei cittadini interessati di cui 3 doppioni per cui le domande valide sono risultate n. 42;
- Che, in base a quanto previsto nell'Avviso pubblico all'art. 2 "Le domande incomplete sia nelle dichiarazioni che nella documentazione necessaria a giustificare le condizioni di emergenza abitativa non verranno sottoposte ad istruttoria" le istanze che, all'esito delle verifiche documentali rientravano nella suddetta fattispecie, non sono state istruite;
- Che, per le istanze formalmente complete, la Direzione Welfare ha provveduto alla verifica della documentazione allegata alle domande, alla richiesta di ulteriori documenti a corredo di quelli già forniti dal richiedente oltre all'acquisizione documentale nelle banche dati di altre amministrazioni pubbliche, predisponendo per ogni domanda, un documento istruttorio da sottoporre alla Commissione Assegnazione alloggi di ERS;
- Che le domande di emergenza abitativa, così come istruite dall'Ufficio scrivente, venivano sottoposte alla Commissione per le Assegnazioni, nominata, come sopra descritto, in data 9/10/2023, quale organismo competente all'attribuzione del punteggio ed alla formulazione della graduatoria;

Premesso, altresì:

• Che in data 24 ottobre si è riunita la nominata Commissione per le assegnazioni;

- Che nella suddetta seduta, come concordato da tutti i membri, sono state esaminate solo le domande i cui richiedenti possedevano i requisiti soggettivi per l'accesso all'ERS di cui agli artt. 20, c.2 lett. c) e 29, della Legge Regionale 23/2003 ss.mm.ii., tenuto conto che le assegnazioni in emergenza abitativa sono provvisorie e possono essere trasformate in definitive solo per coloro che risultano in possesso dei predetti requisiti e previa partecipazione al Bando generale per le assegnazioni di prossima pubblicazione (entro ottobre 2023);
- Che, nella medesima seduta, venivano dichiarate inammissibili le domande incomplete nonché quelle presentate in assenza dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale sociale pubblica sopra richiamati;
- Che successivamente alla seduta predetta, ancor prima che fosse formulata e pubblicata la graduatoria degli ammessi, venivano pubblicati numerosi articoli di giornale e venivano organizzate manifestazioni di protesta da parte dei richiedenti le cui domande erano state dichiarate non ammissibili per assenza dei requisiti di cui agli artt. 20, c.2 lett. c) e 29, della Legge Regionale 23/2003 ss.mm.ii.;
- Che venivano, altresì, presentate interrogazioni consiliari sia in Regione che presso il Comune di Terni, in merito alla possibilità di poter accogliere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, le istanze presentate anche nel caso in cui i beneficiari non fossero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 della L.R. 23/2003 ss.mm.ii.;
- Che, per quanto sopra, la Presidente della Commissione ha ritenuto necessario convocare (convocazione dell'8/11/2023), una nuova seduta in data 14/11/23, per una più approfondita disamina di tutte le domande di emergenza abitativa complete, sia di quelle con la presenza dei requisiti soggettivi sia di quelle senza i citati requisiti soggettivi, riportate nella sottostante tabella:

N.	PROT. DOMANDA
1	143273/202 3
2	137802/202 3
3	142873/202 3
4	143765/202 3
5	142932/202 3
6	143448/202 3
7	139284/202 3
8	140280/202 3
9	143308/202 3

10	136443/202 3
11	143530/202 3
12	138631/202 3
13	133979/202 3
14	143454/202 3
15	139374/202 3
16	141820/202 3
17	143524/202 3

• Che la Commissione ha proceduto all'esame delle sopra riportate domande verificando la presenza delle condizioni di emergenza previste all'art. 34, comma 3, della L.R. 23/2003 ss.mm.ii. e la presenza o meno dei requisiti soggettivi per l'accesso all'ERS di cui agli artt.. 20, c.2 lett. c) e 29, della Legge Regionale 23/2003 ss.mm.ii.;

Dato atto:

- Che, durante l'esame delle domande da parte della Commissione, per ogni istanza è stata compilata e sottoscritta una scheda da parte di tutti i membri riportante le decisioni adottate;
- Che, la Direzione scrivente, all'esito della seduta della Commissione del 14/11/2023 ha redatto la seguente tabella:

N.	PROT. DOMANDA	emergenza abitativa	presenz a requisiti art. 29	punti commission e
1	143273/202 3	assenza della condizione di emergenza abitativa	NO	
2	137802/202 3	assenza della condizione di emergenza abitativa	NO	
3	142873/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	NO	8
4	143765/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	SI	6
5	142932/202 3	assenza della condizione di emergenza abitativa	NO	
6	143448/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	NO	10
7	139284/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	SI	8

8	140280/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. b)	NO	8	
9	143308/202 3	assenza della condizione di emergenza abitativa	NO	NO	
10	136443/202 3	assenza della condizione di emergenza abitativa	NO		
11	143530/202 3	assenza della condizione di emergenza abitativa	NO		
12	138631/202 3	./202 assenza della condizione di emergenza abitativa			
13	133979/202 3	assenza della condizione di emergenza abitativa			
14	143454/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	SI	6	
15	139374/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	SI	11	
16	141820/202 3	assenza della condizione di emergenza abitativa			
17	143524/202 3	assenza della condizione di emergenza abitativa	SI		

Dato atto, altresì,:

• Che, all'esito dell'esame suddetto, sono risultate nella graduatoria delle domande ammesse n. 7 istanze, riportate nella tabella sottostante:

N.	PROT. DOMANDA	emergenza abitativa	punti commission e
1	139374/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	11
2	143448/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	10
3	139284/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	8
4	140280/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. b)	8
5	142873/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	8
6	143454/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	6
7	143765/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	6

• Che, pertanto, le domande non ammesse quali risultanti dalle sedute della Commissione del 24/10/2023 e 14/11/2023 sono le seguenti:

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE

N.	PROT. DOMANDA	Motivo non accoglimento
1	143273/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
2	137802/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
3	142932/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
4	143308/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
5	136443/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
6	143530/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
7	138631/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
8	133979/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
9	141820/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
1	143524/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
1	136666/2023	INCOMPLETA
1 2	143323/2023	INCOMPLETA
1 3	143985/2023	INCOMPLETA
1 4	143796/2023	INCOMPLETA
1 5	135975/2023	INCOMPLETA
1 6	143486/2023	INCOMPLETA
1 7	136660/2023	INCOMPLETA
1 8	143987/2023	INCOMPLETA
1 9	135183/2023	INCOMPLETA
2	135919/2023	INCOMPLETA

2	142156/2023	INCOMPLETA
2	137460/2023	INCOMPLETA
2	140591/2023	INCOMPLETA
2 4	146772/2023	INCOMPLETA
2 5	136071/2023	INCOMPLETA
2	143800/2023	INCOMPLETA
2 7	138125/2023	INCOMPLETA
2 8	142156/2023	INCOMPLETA
2 9	143380/2023	INCOMPLETA
3	141808/2023	INCOMPLETA
3 1	140066/2023	INCOMPLETA
3 2	136757/2023	INCOMPLETA
3	137608/2023	INCOMPLETA
3	143807/2023	INCOMPLETA
3 5	152476/2023	inviata fuori termine

- Che le assegnazioni in emergenza abitativa hanno il carattere della provvisorietà;
- Che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. e), le assegnazioni sono subordinate alla stipula della convenzione tra ATER e Comune di Terni per la disciplina delle modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi, nonché del pagamento del canone di locazione e del condominio;

Visto:

- L'art. 107, 3° comma del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000
- La Legge Regionale n° 23/2003, e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento Regionale n. 5/2022;
- Il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 122/2018, modificato ed aggiornato con DCC n. 43/2023;

Tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. Di approvare la Graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse, di seguito riportate:

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE			
N.	PROT. DOMANDA	emergenza abitativa	punti commission e
1	139374/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	11
2	143448/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	10
3	139284/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	8
4	140280/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. b)	8
5	142873/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	8
6	143454/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	6
7	143765/202 3	presenza condizione emergenza abitativa art. 34, comma 3, lett. e)	6

	ELENCO DOMANDE NON AMMESSE		
N.	PROT. DOMANDA	Motivo non accoglimento	
1	143273/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa	
2	137802/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa	
3	142932/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa	
4	143308/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa	
5	136443/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa	
6	143530/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa	
7	138631/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa	
8	133979/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa	
9	141820/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa	

1 0	143524/2023	assenza della condizione di emergenza abitativa
1	136666/2023	INCOMPLETA
1 2	143323/2023	INCOMPLETA
1 3	143985/2023	INCOMPLETA
1 4	143796/2023	INCOMPLETA
1 5	135975/2023	INCOMPLETA
1 6	143486/2023	INCOMPLETA
7	136660/2023	INCOMPLETA
8	143987/2023	INCOMPLETA
9	135183/2023	INCOMPLETA
2	135919/2023	INCOMPLETA
2	142156/2023	INCOMPLETA
2	137460/2023	INCOMPLETA
2	140591/2023	INCOMPLETA
2	146772/2023	INCOMPLETA
2 5	136071/2023	INCOMPLETA
2 6	143800/2023	INCOMPLETA
2 7	138125/2023	INCOMPLETA
2 8	142156/2023	INCOMPLETA
2 9	143380/2023	INCOMPLETA
3	141808/2023	INCOMPLETA
3	140066/2023	INCOMPLETA
3 2	136757/2023	INCOMPLETA
3	137608/2023	INCOMPLETA

3		
4	143807/2023	INCOMPLETA
3 5	152476/2023	inviata fuori termine

- 2. Di precisare che le assegnazioni in emergenza ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. e), sono subordinate alla stipula della convenzione tra ATER e Comune di Terni per la disciplina delle modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione;
- 3. Di demandare ad un successivo atto il finanziamento della spesa necessaria per il pagamento di quanto verrà concordato nella citata convenzione ATER, successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione anno 2024;
- 4. Di comunicare agli interessati, con posta ordinaria o, dove disponibile, con posta elettronica, le motivazioni del non accoglimento della domanda presentata;
- 5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erminia Bonini, funzionario E.Q. della Direzione Welfare;
- 6. Di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di legge;
- 7. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Terni e nel Sito istituzionale del Comune di Terni > sezione "Amministrare" > "Avvisi non di gara" https://www.comune.terni.it/avvisi-non-di-gara.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Donatella

Accardo